

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2015, proposto da:

..

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento prot.

con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - UTG di Torino ha disposto il rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione/nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonchè degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato l'11.08.2015 il sig. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con il quale, il 17.06.2015, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino aveva rigettato la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto: violazione di legge e falsa applicazione in relazione all'art. 5 commi 9 e 9 bis del d.lgs. n. 286/98, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 286/98 e dell'art. 14 comma 6 del DPR n. 394/99, disparità di trattamento, eccesso di potere per erroneità e carenza della motivazione, difetto di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 30.09.2015 fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il comma 6 dell'art. 14 del DPR 394/99 – applicabile al caso di specie – prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio, sempre da parte dello Sportello Unico, della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico.

Nella specie, la domanda di conversione è stata, invece, inviata allo Sportello Unico circa 10 mesi dopo la scadenza del permesso di soggiorno, cosicché l'esito infruttuoso della stessa non pare, in verità, riconducibile ad omissioni o ritardi dell'Amministrazione, quanto, piuttosto proprio alla tardiva richiesta del ricorrente, che afferma di aver inoltrato dapprima, il 25.06.2014, (sempre dopo la scadenza del permesso per studio) istanza di rinnovo del titolo – senza coltivare, poi, tale domanda, evidentemente carente dei presupposti - e di aver solo successivamente presentato la richiesta di conversione.

Se è vero che i termini relativi al rinnovo del permesso di soggiorno (e quindi anche alla sua conversione) non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, rispondendo al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia, ciò non toglie, tuttavia, che è necessario evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità dell'interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione dell'istanza di rinnovo, con conseguente riconoscimento della possibilità di permanere in una situazione di irregolarità, in contrasto con le disposizioni del T.U. sull'Immigrazione che regolano l'ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato, di modo che è onere dell'interessato provare le ragioni di "forza maggiore" che gli hanno impedito di presentare un'istanza tempestiva (T.A.R. Piemonte, sez. I, 1 giugno 2012, n. 638; T.A.R. Piemonte, sez. I, 23.01.2014 n.136; Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4492).

Nel caso in questione tali ragioni sono state dedotte solo in modo generico dall'interessato e non sono state in alcun modo dimostrate, né in sede procedimentale, né nel presente giudizio.

Per questi motivi il ricorso non può trovare accoglimento, non potendo configurarsi nel provvedimento di diniego, fondato, come detto, sulla corretta applicazione dell'art. 14 comma 6 del DPR n. 394/1999, i dedotti vizi di violazione di legge, di erroneità e carenza di motivazione, di difetto di istruttoria e di disparità di trattamento e non aparendo la semplice domanda di rinnovo

del titolo per studio (non prodotta, peraltro, agli atti) idonea a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza di conversione (cfr. Cons. St., Sez. III, 23.05.2013 n. 2814).

Per la natura della controversia, sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvana Bini, Presidente FF

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)